



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale della Campania
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI NAPOLI

UFFICIO 24/1

Prot. n. 10929

Napoli, 5 maggio 2006

IL DIRIGENTE

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2006/07, sottoscritto in data 21 dicembre 2005;
VISTA l'O.M. n. 94 del 31 dicembre 2005 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2006/07;
ESAMINATE le domande di mobilità territoriale, presentate dal personale docente in servizio negli istituti di istruzione secondaria di II grado e le domande di mobilità professionale prodotte ai fini di passaggi di cattedra e di ruolo, per l'anno scolastico 2006 /07, alle classi di concorso riferite alla secondaria di II grado;

DISPONE

Art. 1 con decorrenza 01.09.2006, il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso istituzioni scolastiche statali, è trasferito, in via definitiva, a domanda o d'ufficio nelle sedi indicate accanto a ciascun nominativo dell'elenco allegato.

Art. 2 L'elenco di cui all'art. 1 - che fa parte integrante del presente provvedimento - riporta i passaggi di cattedra nell'ambito dell'istruzione secondaria di II grado ed i passaggi di ruolo al medesimo grado di istruzione.

Art. 3 Avverso le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 1 dell'Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto il 18 ottobre 2001, presentando, in duplice copia, la relativa richiesta all'Ufficio di Segreteria costituito presso il CSA e all'Ufficio per il contenzioso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

In caso di mancato accordo gli interessati possono chiedere di deferire la controversia ad un arbitro secondo le modalità di cui all'art. 3 del citato accordo, ovvero, in alternativa, ricorrere al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 63 del D.L.vo 165/01 : in ambedue le ipotesi vale il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto presso gli Uffici dell'Amministrazione, senza la necessità che venga riproposta la procedura di conciliazione prevista rispettivamente dinanzi all'arbitro ed al Giudice Ordinario.

In alternativa, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli artt. 65 e seguenti del D.L.vo 165/2001.

IL DIRIGENTE

f.to Luigi de Filippis

Ai Dirigenti Scolastici
Napoli e Provincia

All'Ufficio Prov.Tesoro Napoli

Alle OO.SS. Loro Sedi

All'Albo - Sede